

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-179 del 12/01/2018
Oggetto	Concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva in località Porretta Terme COMUNE: Alto Reno Terme (Bo) CORSO D'ACQUA: torrente Silla, sponda destra TITOLARE: Taglioli Livia CODICE PRATICA N. BO16T0085
Proposta	n. PDET-AMB-2018-175 del 11/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno dodici GENNAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva in località Porretta Terme

COMUNE: Alto Reno Terme (Bo)

CORSO D'ACQUA: torrente Silla, sponda destra

TITOLARE: Taglioli Livia

CODICE PRATICA N. BO16T0085

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.e i, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comms 11 della medesima Legge;
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

considerato che con la L.R. n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

vista l'istanza acquisita al PG 2016.10657 del 13/06/2016 presentata da Taglioli Livia, C.F. TGLLVI37E54A771K, nata a Lizzano in Belvedere (Bo) il 14/05/1937, residente in comune di Alto Reno Terme (Bo), località Porretta Terme, via L.Zagnoli n. 45, con cui si chiede la concessione di pertinenza idraulica ad uso orto domestico in comune di Alto Reno terme, località Porretta T. (Bo), sulla sponda destra del torrente Silla, area identificata catastalmente al foglio 20 antistante il mappale 270, per una superficie di mq 250;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. n.275 in data 07.09.2016 non sono

state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dell'Autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PGB0.2017.15570 del 05/07/2017, espressa in senso favorevole per un utilizzo dell'area come cortiliva, con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto;

considerato che l'uso per il quale si rilascia la concessione di pertinenza idraulica è per area cortiliva ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20, comma 3 lett.c);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del canone 2017 di € 125,00;
- del canone per l'occupazione pregressa relativa al periodo dal 01/06/2016 al 31/12/2016 di complessivi € 72,80;
- del deposito cauzionale di € 250,00;

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del concessionario in data 05/01/2018, assunta agli atti con PGB0.2018.663 del 11/01/2018;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la Deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del Demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Taglioli Livia, C.F. TGLLVI37E54A771K, nata a Lizzano in Belvedere (Bo) il 14/05/1937, residente in comune di Alto Reno Terme località Porretta Terme (Bo), via L.Zagnoli n. 45, la concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva in comune di Alto Reno terme, località Porretta T. (Bo), sulla sponda destra del torrente Silla,

area identificata catastalmente al foglio 20 antistante il mappale 270, per una superficie di mq 250;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2023** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'Autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna acquisita al PGBO 2017.15036 del 29/06/2017, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (allegato 1);

5) di stabilire che il canone annuale per occupazione ad uso area cortiliva di mq 250,00, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è fissato in € 125,00 per l'anno 2017**, versati in data 05/01/2018 sul c.c.p. n.1018766509 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412";

6) di dare atto che è stato corrisposto il canone pregresso per il periodo dal 01/06/2016 al 31/12/2016 in ragione di 7 ratei mensili ($€ 125,00 : 12 = 10,40 \times 7$) per l'importo di € 72,80 versati in data 05/01/2018 sul c.c.p. n.1018766509 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412";

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015);

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di dare atto che il deposito cauzionale previsto nell'importo minimo di euro 250,00 ai sensi dell L.R. 2/2015, è stato versato in data 05/01/2018 sul c.c.p. n.367409 in favore di Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale, IBAN: IT18C0760102400000000367409;

10) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

11) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE: Taglioli Livia, residente in comune di Alto Reno Terme, località Porretta Terme (Bo), via L.Zagnoli n. 45

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Alto Reno Terme, località Porretta Terme (Bo, corso d'acqua torrente Silla, sponda destra

COORDINATE CATASTALI: foglio 20 antistante mappale 270

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di pertinenza idraulica ad uso area cortiliva di superficie mq 250 ca

PROCEDIMENTO BO16T0085 su istanza acquisita al PG 2016.10657 del 13/06/2016

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2023. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

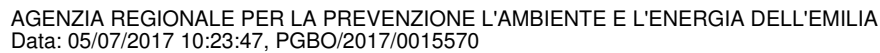
La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.



SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
SEDE DI BOLOGNA
IL RESPONSABILE
DOTT. CLAUDIO MICCOLI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	rif. FILESEGNATURA.XML		
DEL	rif. FILESEGNATURA.XML		

RIF. PRATICA. BO16T0085

Spett.le
ARPAE Emilia-Romagna
Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)
di Bologna - Unità Demanio Idrico

INVIATO TRAMITE PEC
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c. Sig. Taglioli Livia
Via Luigi Zagnoli, 45
40046 Alto Reno Terme (Bo)

INVIATO PER POSTA ORDINARIA

A seguito della nota inoltrata da Arpae ed assunta al ns. Protocollo n 13154 del 22/03/2017 con la quale richiede l'autorizzazione idraulica, per conto di Taglioli Livia, per l'utilizzo di pertinenza demaniale del Torrente Silla sponda destra sita in Comune di Alto Reno Terme località Porretta Terme Foglio 2 antistante mappale 270 parte, di complessivi mq 250, da utilizzarsi come area cortiliva, si precisa quanto segue:

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688;
- Vista la Legge Regionale n 13 del 30 luglio 2015;
- Vista la planimetria allegata alla domanda con indicata in rosso l'area che viene richiesta in concessione

si rilascia l'autorizzazione idraulica alle seguenti tassative condizioni:

- 1) Si precisa che la presente autorizzazione non produce alcuna sanatoria delle opere presenti nell'area quali recinzioni e strutture provvisorie (deposito attrezzi, tettoie ecc.). A tale scopo potrà essere richiesto per esigenze idrauliche e/o a seguito di accordi con l'amministrazione comunale sulla tipologia delle suddette opere o per conformarsi alle previsioni dei piani urbanistici o anche solamente per un riordino delle aree in questione, la demolizione e/o l'adeguamento della recinzione e/o delle strutture e/o della superficie dell'area concessa, ecc., secondo le disposizioni impartite da questa Agenzia, da Arpa e dall'amministrazione comunale. La suddetta richiesta avverrà con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 2) L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente all'uso sopra riportato.
- 3) In considerazione della vicinanza al corso d'acqua è vietato l'uso di pesticidi, fertilizzanti, concimi e

stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it

tel 0532 218811
fax 0532 210127

a uso interno DP		INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	Fasc.	ANNO	NUM	SUB
Classif	5683								2017	219	

diserbanti chimici.

- 4) È vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.
- 5) L'intera area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
- 6) È fatto assoluto divieto alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto anche a carattere di provvisorietà.
- 7) Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale addetto alla vigilanza idraulica e/o demaniale.
- 8) Tutte le opere inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione saranno a carico esclusivamente del soggetto, titolare della concessione.
- 9) La presente autorizzazione è fatta unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
- 10) Il Servizio Scrivente si riserva di revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione per esigenze idrauliche o altri motivi previsti dalla vigente normativa. Tale imposizione comporta altresì la revoca della concessione.
- 11) Il Servizio Scrivente potrà altresì disporre la decadenza e la richiesta di messa in pristino dei luoghi, qualora ravvisi un utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene rilasciata l'autorizzazione o per inottemperanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, previa diffida ad ottemperare in un tempo congruo; tale imposizione comporta altresì la decadenza della concessione.
- 12) In caso di mancato rinnovo, per revoca o per dichiarazione di decadenza della concessione rilasciata dall'ente preposto, l'area dovrà essere resa pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto od opera; in caso di inadempienza, l'amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul concessionario, compreso degli eventuali danni;
- 13) Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dalla presente autorizzazione dovranno essere assunti dal nuovo utilizzatore. Tale variazione dovrà essere formalizzata al Servizio scrivente.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti riguardanti la presente, potete rivolgervi ai Tecnici di questo Servizio Geom. Marco Rami (051 5274673) o Geom. Agnese Duò (051 5278361).

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Servizio
(Claudio Miccoli)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.